


L'Estensore

(Dott.ssa Monica Tassoni)




Il Funzionario Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)




Il Dirigente Tecnico

(Dott.ssa Daniela Musa)



Il Direttore Generale

(Avv. Sandro Di Minco)



ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 27 SET. 2016 (Legge n. 69 del 18.06.2009).

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



DELIBERAZIONE N. **069**

DEL **27 SET. 2016**

OGGETTO:

Sentenza n. 181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata il 18.02.2016 iscritta al R.G. n. 932/2016/Liquidazione e pagamento sorte capitale e spese legali giudizio di 1° grado.

Il giorno 27 SET. 2016 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

**IL DIRETTORE GENERALE**

Avv. Sandro Di Minco nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 109 del 23.02.2016 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro avvenuta in data 16.03.2016, ha adottato la seguente Deliberazione:

**VISTA** la sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n.191 acquisita al prot. ARIT n. 678 del 31.03.2014 depositata in data 27.03.2014, nella causa n. 1875/1 R.G.A.C., promossa dalla ██████████, nei confronti dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica;

**VISTO** il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria il 15.03.2014 proposto dalla ██████████ acquisito al prot. ARIT n. 2219 del 02.12.2015;

**VISTA** la Deliberazione n. 8 dell'08.02.2016 con cui è stato conferito l'incarico alla rappresentanza e difesa dell'ARIT nel giudizio in oggetto all'Avv. Pierluigi De Nardis conferendogli idoneo mandato;

**VISTA** la sentenza n. 181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila pubblicata il 18.02.2016 iscritta al R.G. n. 932/2016 rispetto all'appello contro la sentenza n. 191 pronunciata dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, n. 191/2016, pronunciata in data 27.03.2014 iscritta al R.G. n. 932/2014, acquisita al prot. ARIT n. 689 del 21.03.2016;

**PRESO ATTO** che la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'Agenzia appellata al pagamento in favore di ██████████ della somma di euro 31.222,99 a titolo di differenze retributive per il periodo lavorativo dal 07.06.2004 al 30.09.2009 a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché la regolarizzazione della posizione contributiva ed altresì condanna l'Agenzia appellata al rimborso delle spese sostenute dall'appellante nei due gradi di giudizio che si liquidano in euro 3.520,00 per compensi, quanto al primo grado, ed in euro 3.310,00 per compensi ed euro 388,50 per esborsi, quanto al secondo grado, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art. 2 D.M. 10.03.2014), IVA e CAP come per legge;

**EVIDENZIATO** che alla sentenza è stata apposta la formula esecutiva in data 25.02.2016;

**PRESO ATTO** che la somma liquidata in sentenza è esente da contribuzione sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 153 del 30 aprile 1969, come sostituito dall'art.6 del Decreto Legislativo n. 314 del 02 settembre 1997, e sarà assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della relativa ritenuta di acconto, determinate con i criteri di cui agli articoli 17 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR);

**VISTO** l'atto di precetto emesso dal Tribunale di Teramo ed acquisito al prot. n. 1727 dell'Agenzia in data 05.08.2016, che intima e fa precetto all'Agenzia, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, di pagare entro 10 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata mobiliare immobiliare o presso terzi, in danno di esso debitore della complessiva somma di euro 44.951,56;

**RITENUTO** di dover procedere nei limiti della disponibilità di bilancio al pagamento di una parte delle somme di cui al sopracitato precetto al fine di evitare l'azione per l'esecuzione forzata mobiliare, immobiliare o presso terzi in danno dell'Arit, che comporterebbe un ulteriore aggravio finanziario all'Ente nonché riflessi sull'immagine;

**VISTA** la nota del Direttore Generale dell'Agenzia prot. 1767 del 23.08.2016 trasmessa all'Avvocato Franco Di Teodoro che rappresenta la ██████████, in cui si propone un pagamento nell'immediato della somma di euro 15.000,00 a titolo in acconto dell'intera somma dovuta ed il pagamento della restante parte successivamente all'approvazione della variazione del Bilancio 2016 dell'Agenzia, indispensabile per incrementare lo stanziamento sul capitolo pertinente al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria dell'intera somma;

**VISTA** la nota di risposta dell'Avvocato Franco Di Teodoro acquisita al prot. n. 1791 del 30.08.2016 in cui si richiedono chiarimenti e tempistiche sulla proposta formulata ed altresì sulle modalità di pagamento che l'Agenzia intende adottare;

**ACQUISITO** l'assenso dell'Avv. Di Teodoro al pagamento di euro 15.000,00 in favore della ricorrente e delle spese legali relative al giudizio di primo grado in favore dell'Avvocato, con rinvio a seguito di variazione di bilancio delle somme residue;

**VISTA** la Fattura n. 33/PA del 20.09.2016 rimessa dall'Avvocato Franco Di Teodoro acquisita al prot. n. 1930 del 22.09.2016 di euro 5.136,10 (cinquemilacentotrentasei/10) relativa alle spese legali primo grado di giudizio relative alla sentenza n. 181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila, come convenuto nella corrispondenza intercorsa, al fine di scongiurare l'azione di pignoramento;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere al pagamento della somma di euro 15.000,00 in favore della ██████████ ██████████, in acconto dell'intera somma dovuta di euro 31.222,99 liquidata nella Sentenza 181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila ed al pagamento delle spese legali del primo grado di giudizio all'Avv. Franco Di Teodoro per la somma complessiva di euro 5.136,10 comprensiva di IVA e cassa previdenza, come da fattura rimessa agli atti dell'Agenzia;

**PRESO ATTO** che la somma complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi euro 20.136,00 che trova copertura sul cap. 279 del Bilancio di previsione 2016 – 2018, oltre alla somma di euro 1.275,00 da pagare a titolo di IRAP sulle somme dovute alla ricorrente, che trova copertura sul cap. 310 del Bilancio di previsione 2016 – 2018;

**RILEVATO** che si procederà al pagamento delle restanti somme appena la situazione finanziaria dell'Agenzia lo renderà possibile;

**RILEVATA** la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

**VISTO** il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

#### **DELIBERA**

1. **di dichiarare** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** sul capitolo 279 del Bilancio di previsione 2016 – 2018 la somma complessiva di euro 20.136,00 di cui euro 15.000,00 in favore della ██████████ ed euro 5.136,00 in favore dell'Avv. Franco Di Teodoro;
3. **di liquidare e pagare** in favore della ██████████, la somma di euro 15.000,00 in acconto dell'intera somma dovuta di euro 31.222,99 liquidata nella Sentenza 181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila sul capitolo 279 del Bilancio di previsione 2016 – 2018;
4. **di dare atto** che la somma di euro 2.750,00 da pagare a titolo di IRAP sulle somme dovute alla ricorrente, trova copertura sul cap. 310 del Bilancio di previsione 2016 – 2018;
5. **di liquidare e pagare** in favore dell'Avv. Franco di Teodoro la somma di euro 5.136,00 comprensiva di IVA e cassa previdenza, come da fattura rimessa agli atti dell'Agenzia, rimessa per le spese legali del primo grado di giudizio relativo alla Sentenza 181/2016 della Corte di Appello di L'Aquila sul capitolo 279 del Bilancio di previsione 2016 – 2018;